

74.3(a) imponendo in tal caso di sottoporla alla autorità tecnica competente. Non risulta infatti, da un lato, che sussista qualche regola la quale imponga l'installazione d'un motore; ma non risulta nemmeno, d'altro lato, che qualche altra regola consenta di esserne privi. Senonché, per motivi di ortodossia procedurale, nonché di correttezza verso una Commissione della stessa Federazione, la Giuria d'Appello ha reputato doveroso interpellare la Commissione tecnica F.I.V.

Quest'ultima ha risposto in data 6/10/90, premettendo che l'art. 601 (Fattore del motore e dell'elica - EPF) del regolamento di stazza IOR non pone alcun obbligo di avere un motore entro o fuori bordo, e facendo poi notare che l'Indulgence aveva un regolare certificato di stazza nel quale il compenso per motore ed elica era uguale a 1,0; il che significa che non fruiva di abbuono. Ha quindi aggiunto che la regola speciale ORC 5.3 conferma un tanto, perché le sue prescrizioni in tema di sistemazione del motore si riferiscono soltanto alle barche che siano munite di propulsione a motore. In conclusione la Commissione tecnica ha dichiarato che l'Indulgence era in regola. E a norma della regola IYRU 74.3(a) questa Giuria di Appello non può non attenersi al parere dell'Autorità tecnica consultata, e conseguentemente deve respingere l'appello.

Questa decisione conclude il procedimento vero e proprio. Ma non vale a colmare un'evidente lacuna in campo regolamentare. La Giuria d'Appello sente il dovere d'approfittare dell'occasione per esprimere la sua preoccupazione circa le possibili conseguenze derivanti dalla lacuna normativa anzidetta. Perché non è certo possibile propendere per una soluzione sostenendo che una qualche norma dia per scontata la presenza d'un motore a bordo, come non è possibile adottare la soluzione opposta ritenendo che un'altra norma dia per scontato il contrario.

Ogni regola di navigazione tende a prevenire incidenti e a salvaguardare l'incolumità delle persone. Nel campo delle regate d'altura, al contrario l'esasperata ricerca della leggerezza ha condotto alla costruzione di barche che, per la loro fragilità, sono soggette a frequenti avarie, prima fra tutte la rottura dell'albero. Chi regge, a livello nazionale ed internazionale, le sorti di queste regate cosiddette d'alto-

mare, dovrebbe chiedersi se, anziché considerare solo facoltativo l'ausilio d'un motore, non sia opportuno imporlo proprio per le ragioni di sicurezza che le Regole Speciali ORC perseguono. E chi ha tali poteri normativi dovrebbe in pari tempo chiedersi se sia giusto privare di poteri di controllo quei comitati che, in caso di incidenti, possono venir chiamati a rispondere di responsabilità che non sono loro.

Prescindendo da queste considerazioni, e per i motivi di cui sopra, la Giuria d'Appello respinge l'impugnazione dello yacht "Sir Biss" I-9916 e conferma la decisione appellata.

### Appello 90/17

Decisione sull'appello proposto dallo yacht numero velico 89089 della classe Hobie Cat-16 contro la decisione presa in data 8/6/90 dal Comitato per le Proteste del Campionato Italiano organizzato dal C.N.V. Migliori di Giulianova.

Vapremesso che l'odierno appellante aveva chiesto l'annullamento della terza prova, considerandola irregolare a causa del prolungamento del suo tempo massimo, deciso in mare dal Comitato di regata. Il Comitato per le Proteste respingeva la richiesta ritenendo che l'89089 "aveva regatato regolarmente fino all'arrivo" senza alcun pregiudizio; e pertanto gli confermava la classifica di DNF attribuitagli dal Comitato di regata.

L'89089 ha appellato, facendo notare che il tempo massimo - indicato nell'istruzione di regata 30.1 in 2 ore e 30 minuti - era poi stato portato a 3 ore e 28 minuti, peraltro senza darne comunicazione all'albo ufficiale due ore prima della partenza, come prescritto dall'Istr. Reg. 11.1.

Nelle sue osservazioni all'appello, il Comitato per le proteste ha confermato che effettivamente il tempo massimo era stato prolungato di mezz'ora, essendosi constatato in mare che il percorso, anziché delle previste miglia 10,85, era risultato di miglia 13,14 per un errore di posizionamento. Ma ha rilevato che l'89089, avendo proseguito a regatare, aveva dimostrato di voler continuare la competizione, anche se poi era giunto all'arrivo soltanto pochi minuti prima della rimozione della linea di traguardo.

La Giuria, considerate dette circostanze,

deve constatare l'indubbia violazione delle suddette Istruzioni di regata; per cui è innegabile che l'89089, ignorando le modifiche intervenute, non può non aver subito un qualche pregiudizio in conseguenza delle irregolari azioni del Comitato di Regata; motivo per cui ha diritto a riparazione a sensi della reg. 69(a), senza dover ricorrere all'annullamento della prova, cioè ad un provvedimento lesivo dei diritti dei concorrenti che l'hanno portata a termine (reg. 5.5).

Per questi motivi la Giuria d'Appello accoglie l'impugnazione dell'89089, riforma la decisione appellata, e gli concede, in riparazione per la terza prova, un punteggio uguale alla media del totale dei punti ottenuti nelle altre prove del Campionato (Appendice 5 - reg. 4.2). I depositi vanno restituiti.

### Appello 90/18

Decisione sull'appello proposto dallo Star 7388 contro la decisione adottata in data 9/6/1990 dalla Giuria del Campionato Italiano della classe.

Dopo la quarta prova (7 giugno) il Comitato protestava il concorrente 7373, accusandolo di aver toccato una boa di partenza senza poi autopenalizzarsi. Ma la Giuria l'assolveva, con decisione 8/6, accertando che era passato vicino alla boa ma senza toccarla.

Successivamente perveniva alla Giuria un protesta da parte d'un altro concorrente - il 7336 - il quale denunciava sia il suddetto 7373 sia l'odierno appellante 7388 di aver toccato la già menzionata boa, sempre senza poi autopenalizzarsi. Di fronte a tale nuova accusa la Giuria, in data 9/6, decideva di "riaprire l'udienza", e preliminarmente chiedeva al 7336 di giustificare il suo ritardo nella presentazione della protesta. Il 7336 rispondeva di non avere protestato il giorno 7/6, avendo notato all'albo che il Comitato aveva già agito contro il 7373. La Giuria, "in base alla nuova testimonianza del 7336" (che in realtà teste non era, bensì protestante), confermava l'assoluzione del 7373 e squalificava il 7388.

Il 7388 ha appellato, lamentando che la riapertura d'udienza era del tutto irregolare, e che altrettanto irregolare era la squalifica che ne era conseguita ai suoi danni. Nelle sue osservazioni all'appello, la Giu-